

Gestione rifiuti: il punto della situazione

Ancona
3 luglio 2013



Prof. Stefano Maglia

stefano.maglia@tuttoambiente.it

www.tuttoambiente.it

www.studiomaglia.it/anconarif.zip

GESTIONE RIFIUTI

EVOLUZIONE NORMATIVA

- ◆ → Dir. 75/442/CEE
- ◆ → DPR 915/82
- ◆ → D. Lgs 22/97
- ◆ → Dir. 2006/12/CE
- ◆ → PARTE IV DEL D. Lgs 152/06
- ◆ → Dir. 2008/98/Ce
- ◆ → D. Lvo. 205/10



DIRETTIVA 2008/98/CE

- ◆ Ambito di applicazione
- ◆ Esclusioni
- ◆ Definizioni
- ◆ Elenco rifiuti
- ◆ Responsabilità
- ◆ Gerarchia
- ◆ Gestione
- ◆ Autorizzazioni
- ◆ Piani e programmi
- ◆ Partecipazione del pubblico
- ◆ Ispezioni e registri
- ◆ Applicazione e sanzioni

**DIRETTIVA 2008/98/CE
del 19 novembre 2008
relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive
(22.11.2008 GUUE L. 312)**

Da recepire entro 2 anni

in vigore dal 12.12.08

<http://www.studiomaglia.it/euro/dirifiuti.pdf>

Obiettivi (punto 8 Considerando)

- ◆ Definizioni
- ◆ Prevenzione rifiuti
- ◆ Intero ciclo di vita
- ◆ Valore economico
- ◆ Preservare risorse naturali



"Società del riciclaggio" (punto 28)

o "riutilizzo"?

179: priorità nella gestione

- ◆ a) prevenzione;
- ◆ b) preparazione per il riutilizzo;
- ◆ c) riciclaggio;
- ◆ d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- ◆ e) smaltimento.

preparazione per il riutilizzo

- ◆ q) “**preparazione per il riutilizzo**”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- ◆ r) “**riutilizzo**”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

180 bis: preparazione per il riutilizzo

1. **Le pubbliche amministrazioni promuovono**, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- a) uso di strumenti economici;
- b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
- c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri;
- d) definizione di obiettivi quantitativi;
- e) misure educative;
- f) promozione di accordi di programma.

All. L: esempi misure di prevenzione

180 bis: preparazione per il riutilizzo

2. **Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente, ... sono adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ...adottarsi entro sei mesi (giugno 2011 !!!)** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, **sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.**

Gestione

- ◆ la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario

Trattamento

- ◆ operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento

Recupero e smaltimento

t) “**recupero**”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un **ruolo utile**, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un **elenco non esaustivo di operazioni di recupero**.;

z) “**smaltimento**”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un **elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento**.;

ALL B: Operazioni di smaltimento

D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare

D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso

12 il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) Prof. Stefano Maglia

All. C: OPERAZIONI DI RECUPERO

- R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri rimpieghi degli oli
- R10 **Spandimento sul suolo** a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)



Dir. Ce 98/08: "Trattamento in ambiente terrestre"

Prof. Stefano Maglia

All C


Operazioni di recupero

R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

Nota: “in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle Operazioni da R1 ad R11”.



RIFIUTO o NON RIFIUTO?



Rifiuto (Art. 183, lett. A)

- ◆ Codice Europeo dei Rifiuti
- ◆ DISFARSI

Condizioni
dal 1975

“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”

ESCLUSIONI

Art. 185 (NEW)

1. **Non rientrano** nel campo di applicazione della parte quarta b) il terreno (*in situ*), inclusi il **suolo** contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il **suolo non** contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso **sito** in cui è stato escavato;

DM 161/12: «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale


Anche matrici
materiali di
riporto
DI 2/12

+ Decreto
Fare!

Prof. Stefano Maglia

Onere prova !!!

Cass. pen., Sez. 3, n. 37280 del 01/10/2008

- ◆ In tema di gestione dei rifiuti, l'esclusione dall'applicazione della disciplina sui rifiuti per le terre e rocce da scavo (art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della loro riutilizzazione secondo un progetto ambientalmente compatibile, mentre **competete al pubblico ministero fornire la prova della circostanza d'esclusione della deroga, ovvero dell'esistenza di una concentrazione di inquinanti superiore ai massimi consentiti.** 
- ◆ In tema di gestione dei rifiuti, ai fini dell'applicabilità del regime in deroga previsto dall'art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, **le terre e rocce da scavo devono essere distinte dai materiali di risulta da demolizione**, in quanto mentre lo scavo ha per oggetto il terreno, la demolizione ha per oggetto un edificio o, comunque, un manufatto costruito dall'uomo.

DL 2/2012, conv. in L. 28/2012 (vigente dal 25/3/12)

Art. 3: *Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di **matrici materiali di riporto** e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti*

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "**suolo**" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, si interpretano come **riferiti anche alle matrici materiali di riporto** di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i **materiali eterogenei**, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.



DM 161/12

Art. 185, c. 4

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, **utilizzati in siti diversi** da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, **nell'ordine**, degli articoli **183**, comma 1, lettera a), **184-bis** e **184-ter**.



Sfalci e potature...

- ◆ f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, **sfalci e potature**, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso **utilizzati** in agricoltura, nella selvicoltura o per la **produzione di energia da tale biomassa** mediante processi o metodi che **non** danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

No dir. 98

ART. 184: sono **rifiuti** urbani...

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali...

Nota min amb 1.3.11, prot 11338

?

News?

Abbruciamento scarti vegetali

- **Rifiuto ?**
- **Non rifiuto ?**
- **Quale reato?**



Art. 185 (NEW)


2. **Sono esclusi** dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, **in quanto regolati** da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le **acque di scarico**;

b) i **sottoprodotti di origine animale**, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le **carcasse** di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle **cave**, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;



**Vigente dal
22 giugno!**

DL 21/6/13, n. 69, art. 41

2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il DM 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. ..»

DL 26/4/13, n. 43 (conv. nella L.
24/6/13, n. 71, art. 8-bis

**Vigente dal
26 giugno!**

1. Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, le disposizioni del regolamento di cui al DM 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

**Opere soggette a VIA o AIA →
DM 161/12**

**Cantieri sotto i 6000 mc →
art. 186 TUA**

**«resto del mondo» →
Rifiuti speciali**

TERRE E ROCCE: dm 161/2012

- ◆ Ambito di applicazione limitato
- ◆ Definizioni
- ◆ Normale pratica industriale
- ◆ Deposito intermedio
- ◆ Piano di utilizzo
- ◆ Trasporto
- ◆ Dichiarazione di avvenuto utilizzo



**Vigente dal
6/10/12**

Campo di applicazione

- ◆ 1. Il presente regolamento si applica alla **gestione dei materiali da scavo**.
- ◆ 2. Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del presente regolamento (SOLO) i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del DLvo n. 152/2006.

Materiali da scavo

il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)...

Disciplina transitoria

4
aprile
2013

Entro **centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo **186**, del decreto legislativo n. 152 del 2006, **possono** essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5. **Decorso il predetto termine** senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 5, i progetti **sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'articolo 186** del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 266 TUA

- ◆ 7. Con **successivo decreto**, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da **cantieri di piccole dimensioni** la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.

Riserva di legge!
Valore leggi e delibere regionali?

Quali sanzioni/responsabilità?

DM 161/12, Art. 15, c. 3.

«In caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal presente regolamento il materiale scavato **verrà' considerato rifiuto** ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni».

Conseguenze?

Rifiuti, EoW o Sottoprodotti?

EOW = bene → rifiuto → recupero → bene

SOTTOPRODOTTO = bene → scarto (non disfarsi) → bene

End of waste

- ◆ (Cessazione della qualifica di rifiuto)
- ◆ 1. **Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero**, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, **e soddisfi i criteri specifici**, da adottare **nel rispetto delle seguenti condizioni**:
 - ◆ a) la sostanza o l'oggetto è **comunemente utilizzato per scopi specifici**;
 - ◆ b) **esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto**;

End of waste

- ◆ **L'operazione di recupero** può consistere semplicemente nel **controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri** elaborati conformemente alle predette condizioni.
- ◆ I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla **disciplina comunitaria** ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso **uno o più decreti** del Ministro dell'ambiente [...]
- ◆ I criteri includono, se necessario, **valori limite per le sostanze inquinanti** e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

Reg. CE 333/11 (ROTTAMI)
Reg. CE 1179/12 (VETRO)

DM 22/3013
(CSS)

CSS

DM 14 febbraio 2013 ,n. 22
Regolamento recante disciplina della cessazione della
qualifica di rifiuto di determinate tipologie di
combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo
184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni.
(GU n.62 del 14-3-2013)
Vigente al: 14-3-2013

www.studiomaglia.it/cssmi.zip

End of waste

- ◆ Nelle more dell'adozione di uno o più decreti [...] **continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 [sono prodotti i beni ottenuti dal recupero che rispettano i criteri definiti dall'autorizzazione dell'impianto].

Corte giust. CE 18.4.02, Palin Granit Oy

“La differenza tra prodotti e rifiuti sta nell’assenza di operazioni di trasformazione preliminare e nella certezza del riutilizzo senza recare pregiudizio all’ambiente”

v. Anche Corte Giustizia 11.11.04, Niselli

◆ Articolo 184-bis. (**Sottoprodotto**)

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte** le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello **stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione**, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale**;
 - d) l'ulteriore utilizzo è **legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Cass. Pen., III, n. 17453 del 10/05/2012

*In tema di sottoprodotto, vanno esclusi dal concetto di “**normale pratica industriale**” tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato.*

Cass. Pen., Sez. III n. 20886 del 15 maggio 2013

*Sottoprodotto è ciò che non è mai stato rifiuto, costituendo invece materiale **immediatamente riutilizzabile** (nella specie: rocce di plastica di tessitura sottoposte ad una successiva operazione di separazione del materiale plastico).*

Cass. Pen., III, n. 17823 del 11.5.12


*In tema di sottoprodotto, l'utilizzo del materiale in un nuovo ciclo produttivo deve essere **certo** fino dal momento della sua produzione, e non deve essere meramente **eventuale** e non **integrale***

Cass. Pen., III, n. 25203 del 26.6.12

Sottoprodotto è ciò che non è mai stato rifiuto, costituendo invece materiale immediatamente riutilizzabile (nel caso di specie plastica già usata per gli imballaggi, quindi rifiuto di imballaggio)

**Comunicazione
Ce
21 febbraio 2007
«Comunicazione
interpretativa
sui rifiuti
e sui
sottoprodotti»**

Allegato II – Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto



Ancora art. 184 bis

- ◆ 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, **possono** essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

**Nuovo DM in arrivo sull'impiego
di biomasse e SOA a fini
energetici?**

Art. 184: CLASSIFICAZIONE

2. Sono rifiuti **urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), **assimilati** ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali...

CLASSIFICAZIONE

3. Sono rifiuti **speciali**:

- a) i rifiuti **da** attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti **derivanti** dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, [...];
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) l) m) n) [...];

Provenienza...

Rifiuti pericolosi

Europa : dir. 98/08/CE

- ◆ **Definizione:** art. 3. *Rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all'allegato III*
- ◆ **Controllo:** art. 17. *La gestione dei rifiuti **pericolosi** deve essere eseguito in condizioni tali da garantire....la **tracciabilità** dalla produzione alla destinazione finale e il **controllo** dei medesimi.*



SISTRI?

Vecchia definizione (fino al 25.12.10)

RIFIUTI PERICOLOSI:

I rifiuti **non domestici**

indicati espressamente come

tali, con apposito asterisco,

nel CER

Abrogato dal 25.12.2010

Doppia definizione (dal 25.12.10)

◆ Art 183

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che **presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I** della parte quarta del presente decreto;

◆ art. 184

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che **recano le caratteristiche di cui all'allegato I** della parte quarta del presente decreto.

H1 → H15

ia

ECOTOSSICITA'

Art. 3 DL 2/2012 conv. in L 28/2012

6. *All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente: "5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I. ... **Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalita' dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7".***

art 195 c2

E' di **competenza dello Stato**

◆v) predisposizione di **linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi** ai sensi dell'allegato D della parte quarta del presente decreto.

CER

- ◆ Art 184, c. 5: L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. **Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.** ...Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare **entro centottanta giorni** (FINE GIUGNO 2011 !!!) dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, **possono** essere emanate specifiche **linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti** introdotta agli allegati D e I.

Nuovo CER?

CASS PEN 22.12.11, n. 47870

Costituiscono attività illecite l'esistenza di una irregolare tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico, di sistematiche attività di miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro e di rifiuti pericolosi con altri non pericolosi, l'effettuazione di miscelazioni in assenza di accertamenti tecnici preliminari e in assenza dei necessari trattamenti preliminari, il mancato rispetto delle cautele necessarie rispetto alla gestione di rifiuti pericolosi, **l'apposizione del codice CER privilegiando la compatibilità con le autorizzazioni dei destinatari e la compatibilità con le esigenze commerciali** rispetto alla effettiva composizione dei materiali inviati, la conseguente destinazione di rifiuti in prevalenza pericolosi a impianti che non avrebbero potuto riceverli, la modifica di codice CER, e non solo il mero "giro bolla", rispetto a rifiuti non sottoposti ad alcun trattamento.

Quando obbligo di analisi?

Voci a specchio?
Sempre?

Cass. Pen. 26.2.13, n. 9187

Con riferimento al caso di specie, la presenza di clorofluorocarburi nei rifiuti trasportati doveva essere **specificamente accertata**, “non essendo sufficiente qualificare **notorio** un dato affinché lo sia, né tantomeno essendo sufficiente così qualificarlo affinché fondi di per sé solo, **senza alcuna specifica indagine sui rifiuti che in concreto stava trasportando** l'imputato, la **pericolosità** dei rifiuti stessi”

Rifiuti da STIR: speciali o urbani?

Cons. di Stato, Sez. V n. 3215 dell'11/06/2013

Atteso che i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti risultano classificati con i codici 19.12.11 e 19.12.12 e la categoria rifiuti urbani, e tutte le varie tipologie di rifiuti che la compongono, sono identificate, invece, con il codice 20, tale codificazione, che non costituisce proposizione normativa ma certificazione tecnica, si spiega ragionevolmente con l'intento di evidenziare che i rifiuti di cui al codice 19 sono frutto di un'operazione di selezione meccanica, al contrario di quelli contrassegnati dal codice 20. Ma da questa conclusione non è, allo stato, ancora possibile asserire che il codice 19 comporti che i r.u. trattati dagli STIR siano sussumibili nella categoria dei rifiuti speciali.

Produttore?

- ◆ il soggetto **la cui attività produce rifiuti** (produttore iniziale) **o** chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti

*Il produttore dei rifiuti è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di rifiuti non soltanto il soggetto dalla cui attività **materiale** sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione...* (Cass. 11.2.08, n. 6443 e Cass. Pen. 9.1.07, n. 137)

Eccezioni?

**Il caso dell'appaltatore-
subappaltatore**

detentore

il produttore dei rifiuti o
la persona fisica o
giuridica che ne è in
possesso

Commerciante e intermediario

- ◆ i) "**commerciante**": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- ◆ l) "**intermediario**" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

Stoccaggio ○ Deposito temporaneo



Stoccaggio

- ◆ **R13 Messa in riserva** di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo)
- ◆ **D15 Deposito preliminare** prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo).

Da D a R? Da R a D?

Deposito temporaneo

il raggruppamento dei rifiuti effettuato, **prima della raccolta**, nel **luogo** in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti **condizioni**:

- 1) i rifiuti contenenti gli **inquinanti organici persistenti** di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti **modalità alternative**, a scelta del produttore dei rifiuti: con **cadenza** almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i **30 metri cubi** di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per **categorie** omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle **sostanze pericolose...**

Art. 208, c. 17

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

- ◆ 17. Fatti salvi **l'obbligo di tenuta dei registri** di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il **divieto di miscelazione** di cui all'articolo 187, *le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). [...].*

Luogo di produzione

Art. 183, lett. i) **luogo di produzione dei rifiuti:** *uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.*

Abrogato!

Cass pen 18/07/2011 , n. 28204

Il **luogo** rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell'impresa, a tal fine è però necessario che vi sia un **collegamento funzionale** con quello ove la produzione avviene



Cass. Pen., sez. III, 8. 2. 13, n. 6295

“Il collegamento funzionale tra luogo di produzione del rifiuto e quello del deposito temporaneo deve essere interpretato in modo restrittivo, intendendosi come **legame funzionale tra luogo di produzione dei rifiuti e contiguo terreno di deposito degli stessi.**”

Manutenzione

◆ Art. 230 – *(Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)*

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Art. 266 c. 4

- ◆ 4. I rifiuti provenienti da attività di **manutenzione** o assistenza sanitaria si **considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.**

Criticità?


glia

Cass. Pen, III, n. 17460 del 10/05/2012

I rifiuti prodotti da un'attività di manutenzione di reti di distribuzione idrica ricadono, non nell'ipotesi "generica" di cui all'art. 266, c. 4, TUA, bensì in quella "specificata" di cui all'art. 230; tuttavia, in tal caso, l'attività svolta deve risultare essere di esclusiva manutenzione e non – come nel caso di specie – relativa altresì a nuovi allacciamenti.

Pertanto in tal caso l'attività di "movimentazione" dei rifiuti presso la sede del manutentore ricade in quella di "trasporto" e, come tale, necessita di specifica autorizzazione

Cass. Pen., sez. III, 8. 2. 13, n. 6295
“In caso di rifiuti derivanti da attività di manutenzione di infrastrutture di cui all’art. 230 D.L.vo 152/06, la **“valutazione tecnica”** del gestore della infrastruttura deve essere eseguita entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e deve riferirsi all’individuazione del materiale **effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile**, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.”



Obblighi documentali

- ◆ MUD (art. 189)
- ◆ REGISTRI (art. 190)
- ◆ FORMULARI (art 193)
- ◆ Responsabilità (art. 188)
- ◆ SISTRI -----> ?

Vigente il
testo
precedente
al DLVo
205/10!!!

ottobre
2013 ?

Spedizioni transfrontaliere

- ◆ **Reg. 14.6.2003, n. 1013**
- ◆ **D.lvo 3.4.2006, n. 152** (artt. 182-bis, c. 2; 188, c. 2 e 3; 188-ter, c. 6; 193, c. 8; 194; 196, c. 1, lett. F; 208, c. 14; 214, c. 5; 216 bis; 256, c. 1; 259, 260-ter, c. 5; 265, c. 6)
- ◆ **22.12.10 → Delib. ALBO n. 3.**
- ◆ **25.12.10 → IV Corr. D. Lvo. 205**
- ◆ **24.1.11 → Circ. Albo n. 137**
- ◆ **25.1.11 → Circ. Albo n. 146**
- ◆ **DM 18.2.2011, n. 52 (TU SISTRI)**
- ◆ **14.3.11 → Delib. Albo n.3**

Art. 194 – (*Spedizioni transfrontaliere*)

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 del predetto regolamento.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, **le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212.** L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.

Art. 194 – (*Spedizioni transfrontaliere*)

- ◆ 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:
 - a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
 - b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 29, del regolamento;
 - c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.
- ◆ 5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370.

Art. 194 – (*Spedizioni transfrontaliere*)

6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:

- a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
- b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.

Art. 196, c.1, lett. f – *(competenze delle regioni)*

1. Sono di competenza delle regioni...

f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

SISTRI

- ◆ DM 17.12.2009
- ◆ DM 15.2.2010
- ◆ DM 9.7.2010
- ◆ DM 28.9.2010
- ◆ DM 22.12.2010
- ◆ DM 18.2.2011, n. 52
- ◆ (vari DL di «proroga» o «sospensione»)
- ◆ DM 20.3.2013



Partenza all'1 ottobre 2013?

Conclusioni del 20/6/13 della consultazione delle organizzazioni delle imprese interessate al SISTRI

**Fine
del
Sistri !**

Siamo convinti che il termine del 1 ottobre 2013, qualora fosse confermato, comporterebbe notevoli disagi delle diverse decine di migliaia di imprese e di operatori che producono e gestiscono rifiuti pericolosi: i costi economici e organizzativi di tale avvio sarebbero rilevanti, in particolare in un momento di crisi e di difficoltà per le imprese. Riteniamo che sia inopportuno utilizzare tale scadenza anche solo come sperimentazione poiché sappiamo già che il SISTRI è troppo oneroso e abbiamo avuto già sufficienti prove della sua non funzionalità.

Occorre prendere atto che il SISTRI non è idoneo perché comporta eccessivi sovraccarichi organizzativi e che va quindi abolito con un intervento legislativo, abrogando le norme che lo prevedono e sostituendolo con nuovi criteri da affidare poi a normativa secondaria e mantenendo nel frattempo il sistema preesistente, con eventuali piccole integrazioni che ne garantiscano una maggiore efficacia, compreso quello sanzionatorio.



RESPONSABILITA'

178: PRINCIPI

- ◆ 1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”

Cass. III Pen. 18038 del 11/05/2007, Angelillo

- ◆ In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, **il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso** del reato di cui all'art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata autorizzazione.

Cass. Pen. 10.4.12, n. 13363

- ◆ Emerge dall'esame degli artt. 188, 193 e ss. del D. Lgs n. 152 del 2006 che **tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento** mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento. E', perciò, evidente che l'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull'ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell'elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia.

Cass. Pen., III, n. 5033 del 9/02/2012

*Le responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi; in particolare la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata, non avendo necessariamente attinenza al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta e potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza che si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda, ben può ascriversi ai suddetti soggetti anche in ragione di un atteggiamento semplicemente **negligente**.*

Natura «formale»

178 bis: resp. estesa del produttore (del prodotto)

- ◆ Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, ...**possono** essere adottati...con DM Ambiente...le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto
- ◆ La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile **fatta salva la responsabilità** della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
- ◆ I DM **possono** prevedere altresì che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.

Art. 188 – *(Oneri dei produttori e dei detentori)* (VIGENTE)

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
 - e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

Articolo 188 (**Responsabilità della gestione dei rifiuti**)

Prima: «oneri dei produttori e dei detentori»

- ◆ 1. **Il produttore iniziale** o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore **conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento**, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, **di regola**, comunque sussiste.

Articolo 188 : (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

◆2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano **iscritti** ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (**SISTRI**) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali **soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.**

◆3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti **non iscritti** al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è **esclusa:**

a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del **formulario** di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni **transfrontaliere** di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

Art. 188 ter: SISTRI ????????????????

- ◆ 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **entro tre mesi [24 marzo 2011 ???]** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, **sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)** di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), **alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006**, e successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di un **sistema di interscambio di dati** previsto dall'articolo 26, paragrafo 4, del **predetto regolamento**. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla **tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero**.



SANZIONI

Artt. 254-261



254: Norme speciali

255: Abbandono di rifiuti

256: Attività di gestione non autorizzata

257: Bonifica dei siti

258: Violazione obblighi MUD, registri e formulari

259: Traffico illecito di rifiuti

260: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

260 bis: Sistri

VIGILANZA E CONTROLLO

- ◆ In materia di rifiuti, le operazioni di prelievo di campioni, pur se effettuate di notte e in assenza di personale o di responsabilità della società, rientrano nella normale attività che può essere svolta dalla polizia giudiziaria in sede di indagini preliminari, nell'ambito della loro **discrezionalità** per quanto riguarda i sistemi di **campionamento**.

(Cass. Pen. n. 28474/09)

Cass. Pen. n. 9489/09

- ◆ *In materia di smaltimento di rifiuti, le modalità di prelievo dei campioni da analizzare e le metodiche di analisi, volte a stabilire se le sostanze prelevate siano conformi alle prescrizioni di legge, riguardano attività di polizia amministrativa, sicché l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle operazioni compiute e degli esiti delle analisi.*

Sentenza n°770 del 11/01/2010 Corte di Cassazione Penale

- ◆ *Le videoregistrazioni effettuate dal titolare di un'area ove venivano abbandonati rifiuti, inerenti ad area non recintata, aperta al passaggio pubblico, non lesive della libertà morale delle persone coinvolte nelle stesse non appartengono al "genus" delle intercettazioni ma a quello delle prove documentali, non disciplinate in modo tipico della legge, ma rientranti nelle prove ex art. 234 cpp, per le quali non necessita alcuna preventiva autorizzazione dell'A.G. ex artt. 266 e segg. del codice di proc. pen.*

Cass. Pen. Sez. III n. 1150 del 9/01/2013

*L'affermazione che solo i tecnici dell'ARPA sarebbero competenti ad effettuare la verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti in regime semplificato non trova riscontro in alcun dato normativo. **La competenza al relativo accertamento spetta a tutti gli organi investiti di funzioni di polizia giudiziaria.***

Semplificazione dei controlli sulle imprese

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, Art. 14

f) **soppressione o riduzione dei controlli** sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione



**Art. 34 Dir.
98/2008/CE...**

ARTICOLO 254


◆ **NORME SPECIALI**

- ◆ 1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

Altre sanzioni



- ◆ D. Lvo. 99/92 (fanghi), art. 16
- ◆ D. Lvo. 100/92 (biossido di titanio), art. 10
- ◆ D. Lvo. 36/03 (discariche), art. 16
- ◆ D. Lvo. 209/03 (veicoli f.u.), art. 13
- ◆ D.L.vo 36/2005 (SOA)
- ◆ D. Lvo. 133/2005 (inceneritori), art. 19
- ◆ D. Lvo. 151/2005 (RAEE), art. 16
- ◆ ...



Art. 13 (*Sanzioni*)

1. Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

Abbandono di rifiuti

Accumulo illegittimo occasionale di rifiuti



CONDIZIONI:
1) Ripetuto accumulo; 2) Stesso luogo; 3) Destinato abbandono;
Carattere di definitività; (5: "considerevole" quantitativo)

Gestione illecita da attività organizzate
"ingente" quantitativo

Art. 255

Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli **articoli 192**, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, **abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio

Articolo: 256 c.2 (Abbandono di rifiuti)

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque non ottempera **all'ordinanza del Sindaco**, di cui all'articolo **192, comma 3**, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo **187, comma 3**, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Divieto miscelazione

Art. 192: divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi **in solido con il proprietario** e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. **Il Sindaco dispone con ordinanza** le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del **decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Sentenza n° 6266 del 16/02/2010 Corte di Cassazione Penale

- ◆ *In caso di abbandono di rifiuti, quello che deve essere verificato è il mero **ingombro** dei medesimi e non è necessario effettuare in calcolo volumetrico che non tenga conto degli spazi vuoti esistenti tra i diversi corpi.*
- ◆ *Il fatto che un contenitore sia configurabile come non rifiuto in quanto destinato ad un **successivo riutilizzo** deve essere provato con **certezza**.*

Cass. III Pen., 11490 del 22/03/2011

La responsabilità per la condotta di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, D.L.vo n. 152/2006) imputabile all'ente o all'impresa attiene anche al dipendente che abbia dato causa all'evento o abbia contribuito alla commissione della condotta stessa, perché non si tratta di reato proprio.

Responsabilità del proprietario?

- ◆ **Cons. Stato 807 del 4/03/2008, Ragagnin:** Poiché l'art. 192 del D.Lgs. 152/06 è puntuale nel prescrivere il dolo o la colpa del responsabile dell'abbandono di rifiuti, si tratta di un elemento che non può rinvenirsi nella mera conoscenza di un fatto in cui altri siano i responsabili.
- ◆ **Tar Bologna 78 del 22/01/2008:** Poiché l'art. 192 del D.Lgs. 152/06 dispone che l'obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti può gravare, in solido con il responsabile, anche a carico del proprietario e del titolare di diritti reali o personali di godimento solo se tale violazione sia anche a loro imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, da coloro che sono preposti al controllo, qualora il proprietario di un immobile in cui il conduttore abbia abbandonato dei rifiuti venga chiamato a rispondere del reato di abbandono, deve essere provato il suo coinvolgimento.

**Sentenza n° 8275 del 3/03/2010 Corte di Cassazione
Penale – Sez. III, Rizzi**

In virtù del divieto d'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori, nel caso in cui gli stessi siano saturi, sussiste in capo alle imprese addette alla raccolta dei rifiuti l'onere di controllare la corretta attività di smaltimento rivolgendosi ad altro luogo di conferimento.

Cass. III Pen. n. 15593 del 19/04/2011

Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 del D.L.vo n. 152/2006) l'attività di stoccaggio e smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione, su un'area rientrante nella disponibilità dell'imputato.

Cass. III pen., n. 19752 del 19/05/2011

È illegittima, con riguardo al reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, la confisca dell'area, applicabile solo con riguardo al diverso reato di realizzazione di discarica abusiva.

Cass pen 3 aprile 2012, n. 12476

Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido (art. 256, c. 1, D.L.vo n. 152/2006) lo stoccaggio, in apposite vasche di raccolta, delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature di un'impresa per omesso rispetto del prescritto termine periodico per il loro smaltimento, in quanto sono escluse dal novero dei rifiuti solo le acque di scarico (ovvero quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria). Il reato non può essere escluso neppure in presenza di un'autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella rete fognaria, in quanto è l'attività di stoccaggio stessa che attribuisce alle acque reflue suddette la natura di rifiuti allo stato liquido.

Cass pen 26 marzo 2012, n. 11595

In tema di abbandono di rifiuti, l'illecito di cui al co. 2 dell'art. 256 del TUA risulta strutturato come reato proprio e rappresenta il completamento ideale della fattispecie sanzionata in via amministrativa dall'art. 255 co. 1, il cui spettro applicativo abbraccia, invece, tutte le ipotesi in cui le medesime condotte delineate dal citato art. 256, co. 2, siano poste in essere da un qualunque soggetto privato. E' evidente, quindi, che le peculiari qualifiche soggettive (art. 256 co. 2) rivestano nell'ambito della fattispecie in esame il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, co. 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva "fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, secondo comma".

Cass. Pen. 20/07/2012, n. 29460

- ◆ La contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 D.L.vo 152/06) costituisce un'ipotesi di reato commissivo eventualmente permanente, **la cui anti giuridicità cessa** o con il sequestro del bene o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con la sentenza di primo grado.

TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 2254 del 7/09/2012

- ◆ *E' illegittima l'ordinanza ex art. 192 del TUA con la quale il Sindaco dispone il recupero e l'allontanamento dei rifiuti speciali pericolosi e non, depositati da ignoti su area privata, se non è preceduta da alcuna indagine finalizzata a stabilire se fosse imputabile al proprietario dell'area il predetto abbandono, poiché il contraddittorio con il proprietario del sito ed i relativi accertamenti hanno carattere di obbligatorietà.*

Abbandono di rifiuti generati in mare?



Art. 184, c. 2, lett.c

d) i rifiuti di qualsunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua

Autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni...

- ◆ 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in **mancaza della prescritta autorizzazione**, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - ◆ a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - ◆ b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- ◆ 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di **inosservanza delle prescrizioni** contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per ~~le iscrizioni o comunicazioni~~.

Cass. III Pen. 19207 del 13/05/2008, Scalzo

Ai fini dell'integrazione del reato di trasporto di rifiuti in mancanza di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, **anche le imprese che effettuano il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, in precedenza escluse, sono assoggettate all'obbligo di iscrizione al predetto albo a condizione, però, che il trasporto sia esercitato in via ordinaria.**

Cass. V Pen. 47558 del 22/12/2008, Vecchi

- ◆ Integra il delitto di **falsità ideologica** commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che presenta **false attestazioni, in ordine alla disponibilità dei mezzi necessari all'espletamento dell'attività di gestione dei rifiuti, al fine di conseguire l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali**, atteso che quest'ultimo è organismo pubblico e l'iscrizione acquista anche carattere pubblicistico, costituendo requisito per lo svolgimento della suddetta attività e per la partecipazione alle gare d'appalto per la fornitura di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Cass. III Pen. 5312 del 4/02/2008, Aragona

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di trasporto illecito (art. 256, c. 1, D.Lgs. 152/06) la **movimentazione dei rifiuti che, pur avendo avuto inizio in area privata, sia obiettivamente finalizzata al loro trasporto all'esterno** a tale area, non essendo applicabile in questo caso la norma derogatoria di cui all'art. 193, c. 9, del citato decreto che sottrae alla disciplina dei rifiuti esclusivamente il trasporto in aree private a condizione che lo stesso sia finalizzato ad una diversa sistemazione dei rifiuti all'interno delle predette aree ed in quanto i rifiuti medesimi non siano destinati all'esterno.

◆ **Cass. Pen. III n. 25352 del 27/06/2012 –**

Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall'art. 260 D.L.vo n. 152/2006, che sanziona la continuità della attività illecita.

Cass. Pen. III n. 41464 del 24/10/2012

Per la configurazione del reato di trasporto illecito di rifiuti ex art. 256 del TUA non è necessario che l'agente svolga professionalmente l'attività di trasportatore, perché anche un unico trasporto, di carattere occasionale non esonera l'interessato dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni/abilitazioni.

Cass. III Pen. 8679 del 1/03/2007

Anche alla luce dell'art. 256 del D.L.vo 152/06 che sostanzialmente ripropone la formulazione dell'art. 51 del D.L.vo 22/97, il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione non ha natura di reato proprio integrabile soltanto dai soggetti esercenti professionalmente un'attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi esercita attività di gestione di rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di un'attività primaria diversa.

Inadempimento delle prescrizioni

Cass. III Pen. 20277 del 21/05/2008, Filippi

L'art. 256, c. 4, D.Lgs. 152/06 costituisce una tipica **norma penale in bianco**, il cui contenuto è delimitato dalla prescrizioni delle autorizzazioni in relazione alla finalità delle stesse e rappresenta un esempio della cd.

“**amministrativazione del diritto penale**”, cioè dell'apprestamento di una sanzione penale per la violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni amministrative di particolare rilevanza. Si tratta di un reato di pericolo che si verifica con la semplice inosservanza di una prescrizione prevista nell'autorizzazione, sia che la prescrizione discenda da previsioni legislative recepite nell'autorizzazione, che da prescrizioni integrative inserite dall' autorità amministrativa indipendentemente da una previsione di legge; e il reato ha natura permanente perché l'antigiuridicità perdura fino a quando persiste l'inosservanza della prescrizione.

Valore delle prescrizioni!

TAR Lombardia (Sez. Brescia) 1 marzo 2013

Una prescrizione contenuta in un'autorizzazione che imponga, ad ogni singolo conferimento di rifiuti e perciò per ogni partita in entrata, una particolare analisi chimica, praticamente su ogni pezzo, assume le **caratteristiche della sproporzionalità e della non inerenza ed eccessivamente comprimenti l'iniziativa aziendale anche sotto il profilo economico.**

Art. 208,c.13:

sanzioni accessorie

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla **diffida**, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale **sospensione** dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla **revoca** dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Sentenza n° 773 del 11/01/2010 Corte di Cassazione Penale

- ◆ *Il trattamento di rifiuti diverso da quello per i quali si è in possesso di autorizzazione, equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione, in quanto l'atto di autorizzazione è valido soltanto per quella particolare tipologia di rifiuti in esso indicata e per la quale vi è stata una valutazione positiva da parte della P.A., ma non può estendersi al ciclo produttivo derivato, del tutto distinto da quello cui si riferisce.*

Sentenza n° 8300 del 3/03/2010 Corte di Cassazione Penale

- ◆ *Il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, ancorché effettuato in via eccezionale, integra il reato di cui all'art. 256 comma primo D.lgs. 152 del 2006, ove il produttore, non avvalendosi delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non autorizzati*

Sentenza n° 9252 del 9/03/2010 Corte di Cassazione Penale

L'attività di spandimento sul suolo dei materiali di risulta, provenienti da attività di demolizione, a fini di livellamento del terreno rientra nella ipotesi di cui alla lettera D12, "deposito permanente" dell'allegato B, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 - in cui ben possono rientrare altre previsioni oltre quella ivi prevista avente carattere meramente esemplificativo - in quanto evidentemente destinata a rendere permanente il deposito dei rifiuti in precedenza effettuato e come tale deve essere autorizzata.

Cass. Pen., Sez. III, n. 17864 del 09/05/2011

L'attività dei **centri di raccolta** non è assoggettabile ad autorizzazione regionale in quanto la realizzazione di essi è soggetta unicamente all'approvazione dal Comune territorialmente competente. Il centro di raccolta come tale non richiede, quindi, alcuna autorizzazione regionale non potendo essere di per sé classificato alla stregua degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti per i quali è necessaria, invece, l'autorizzazione regionale. Ed a riprova di ciò si deve rilevare che nei centri di raccolta viene fatto espresso divieto in linea di principio di effettuare trattamenti di qualsiasi tipo, fatte salve alcune eccezioni come accade per le riduzioni volumetriche delle frazioni solide per agevolarne il successivo trasporto. Solo nel caso in cui si verifichi la non rispondenza alle previsioni indicate o si accerti l'effettuazione presso il centro di raccolta di attività che esulano dalla funzione propria di essi, si potrà valutare la necessità dell'autorizzazione regionale traendo le necessarie conseguenze sul piano penale dalla sua mancanza.

Cass. Pen., Sez. III, n. 21859 del 01/06/2011

In tema di rifiuti devono ritenersi sicuramente assoggettati al procedimento autorizzatorio di cui all'art. 208 del D.L.vo n. 152/2006 gli **impianti mobili** adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione, in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazioni estranee, essendo essi impiegati per effettuare un'operazione "di trattamento" il cui principale risultato è quello di permettere ai residui ferrosi "di svolgere un ruolo utile" (in linea anche con la nozione di "recupero" posta dal D.L.vo n. 205/2010, ove viene espressamente previsto che l'elenco delle operazioni di cui all'allegato C del D.L.vo n. 152/2006 non è per nulla esaustivo)

Cass. Sez. III, 3 maggio 2013, n. 19111

- ◆ L'applicazione della disciplina derogatoria in materia di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate in forma ambulante non può prescindere dal **contenuto letterale dell'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06** e, segnatamente, dell'ultima parte della disposizione, **laddove l'esonero dall'osservanza della disciplina generale è chiaramente circoscritta ai soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato**. La verifica del settore merceologico entro il quale il commerciante è abilitato ad operare deve essere pertanto oggetto di **adeguata verifica**, così come la riconducibilità del rifiuto trasportato con l'attività autorizzata.

Cass pen 17/02/2012, n. 6602

- ◆ Integra il reato di gestione illecita di rifiuti ex art. 256 D.L.vo n. 152/2006 il trasporto di materiale ferroso e di altri rifiuti speciali da parte del titolare di una licenza comunale per il commercio itinerante su aree pubbliche o per il recupero di rottami metallici, non potendo quest'ultima valere come autorizzazione a fini ambientali la cui presenza esclude l'illiceità della condotta.

Discarica abusiva

3. Chiunque realizza o gestisce una **discarica non autorizzata** è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.



Cass. III Pen. 19221 del 13/05/2008, Maraglino

Poiché l'art. 256, c. 3, deve necessariamente essere letto in correlazione con il D.Lgs. 36/03, si ha quindi discarica abusiva tutte le volte in cui per effetto di una condotta **ripetuta**, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di **definitività**.

Cass. III Pen. 26973 del 2/07/2009, Casaioli

- ◆ La misura di sequestro preventivo di un piazzale su cui è realizzata una discarica abusiva che risulti fondata solo sul contenuto di una denuncia, su alcune foto e su dichiarazioni verbali è insufficiente per giustificare la sussistenza del fumus del reato contestato, essendo invece necessario acquisire elementi più concreti e obiettivi, nonché svolgere accertamenti tecnici.

Cass. III Pen. 26949 del 2/07/2009, Fiocchi

- ◆ Il reato di realizzazione e gestione di una discarica in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 256, comma terzo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha natura di reato permanente, in quanto l'attività di realizzazione di una discarica permane sino a che prosegue l'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo, mentre la gestione della discarica permane sino a quando avviene l'attività di conferimento e manipolazione dei rifiuti.

Cass. III Pen. 26950 del 2/07/2009, Mero

- ◆ A seguito di condanna per il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (di cui all'art. 256, comma terzo, del D.Lgs. 152/2006) non è possibile disporre la confisca dell'area, sulla quale risulta realizzata la discarica, in caso di comproprietà dell'area stessa, se non nell'ipotesi in cui tutti i comproprietari siano responsabili, quantomeno a titolo di concorso, del reato in oggetto

Cass. Pen. 19330/09

- ◆ Per la configurabilità del reato di costituzione di una discarica, non è necessario che l'accumulo sussista per almeno un anno. Il riferimento alla durata annuale contenuto nell'art.2 c. 1 lett. g del D. Lvo. 36/03 è riferito al deposito temporaneo, nel senso che questo si trasforma automaticamente in discarica se l'accumulo dei rifiuti nel luogo di produzione si protrae oltre l'anno. **Ai fini del concetto di discarica ciò che conta è la destinazione di un'area a ricettacolo permanente di rifiuti da parte di un determinato soggetto e non la sua durata.**

Sentenza n° 132 del 2/10/2009 Tribunale Penale di Locri – Ufficio del Gip

- ◆ *Sebbene in capo al Sindaco sussista un vero e proprio obbligo diretto alla rimozione, all'avvio ed allo smaltimento dei rifiuti (urbani e speciali) accumulati in una discarica abusiva ed al ripristino dello stato dei luoghi, anche indipendentemente dalla conoscenza degli eventuali titolari dei fondi sui quali insistano tali rifiuti, non può da ciò derivarsi, in via automatica, il principio di una sorta di responsabilità oggettiva dello stesso Sindaco ove la relativa procedura amministrativa, per cause a lui non direttamente imputabili, non si perfezioni ovvero non si concluda.*

Cass. III Pen. 13456 del 2/04/2006, Gritti ed altro:

La realizzazione e la gestione di discarica non autorizzata hanno natura di reati permanenti, che possono realizzarsi solo in forma **commissiva**, salva peraltro la possibilità di un concorso morale da parte del proprietario del fondo, che acconsente consapevolmente alla realizzazione o alla gestione della discarica nel suo terreno. La realizzazione di una discarica abusiva permane sino a che perdura l'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo; mentre la gestione della discarica permane sino a che perdura l'attività di conferimento e di manipolazione dei rifiuti.

Cass. Pen. Sez. III n. 3430 del 23/01/2013

Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di una discarica è sufficiente la colpa, consistente in una negligente condotta omissiva, ovvero il non aver verificato le condizioni del luogo di deposito dei rifiuti.

**Cass. Pen., Sez. III n. 21146 del 16/05/2013 – Pres. Teresi
– Est. Ramacci – Ric. G. O.**

**Rifiuti – Come verificare l'ammissibilità dei rifiuti in
discarica?**

Le disposizioni che individuano i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica hanno, come finalità esclusiva, quella di verificare la conferibilità in discarica del singolo rifiuto. L'art. 7, comma 5 del d.lgs. 36\2003 fa espresso riferimento ai criteri di ammissione in discarica dei rifiuti. Tali disposizioni non prevedono alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in caso di inosservanza ed hanno pertanto carattere ordinatorio. Deve ritenersi pertanto possibile che la verifica circa l'ammissione, in una discarica di inerti, di rifiuti che non soddisfano i criteri normativamente individuati possa essere effettuata, dopo il conferimento, non soltanto mediante accertamento analitico, ma anche attraverso l'utilizzazione di ogni elemento di prova valutabile dal giudice.

Cass. Pen., Sez. III n. 23091 del 29/05/2013

- ◆ *Nonostante il consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui la fattispecie di realizzazione e gestione di discarica si configura come reato solo mediante condotte commissive, anche in caso di **inottemperanza ad un'ordinanza sindacale che ingiunga di provvedere per impedire l'ulteriore accumulo di rifiuti da parte di terzi** è configurabile il reato di cui all'art. 256, c. 3, TUA*

L. 28 dicembre 1995, n. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Art. 3

32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, **chiunque esercita, ancorche' in via non esclusiva, l'attivita' di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, e' soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo.** Si applicano a carico di chi esercita l'attivita' le **sanzioni di cui al comma 31.** L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, e' tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge. **Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale,** ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

LEGGE REGIONALE Marche
20 gennaio 1997, n. 15

**Disciplina del tributo
speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi**

Segue art. 256

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

miscelazione

Art. 187 – (Divieto di *miscelazione* di rifiuti pericolosi)

1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

257: Bonifica dei siti

- ◆ 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
- ◆ 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
- ◆ 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
- ◆ 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce **condizione di non punibilità** per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

◆ **Cass. III Pen. 9794 dell'8/03/2007, Montigiani**

In merito al rapporto tra l'art. 51 bis del D.L.vo 22/97 e l'art. 257 del D.L.vo 152/06 in tema di bonifica dei siti, la disciplina di cui al Titolo V dello stesso decreto non si applica all'abbandono di rifiuti. Poiché la struttura del reato contravvenzionale di cui all'art. 51 bis del D.L.vo 22/97 è stata riprodotta nella fattispecie prevista dall'art. 257 del D.L.vo 152/06, si tratta in entrambe le ipotesi di un reato di evento a condotta libera, solo che l'evento è diversamente configurato nelle due fattispecie: a) in quella previgente l'evento consiste nell'inquinamento definito come superamento dei limiti di accettabilità previsti dal DM 471/99; o nel pericolo concreto e attuale di inquinamento, in qualche modo definibile come avvicinamento a quei limiti di accettabilità; b) nella fattispecie vigente prevista dall'art. 257 del D.L.vo 152/06, invece, l'evento è esclusivamente di danno, perché consiste solo nell'inquinamento (non nel pericolo di inquinamento) ed è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Peraltro, la nuova fattispecie penale, pur avendo la stessa struttura di quella precedente, è meno grave perché riduce l'area dell'illecito e attenua il trattamento sanzionatorio.

Cass. Pen., Sez. III, n. 18815 del 12/05/11

Il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 256 del D.L.vo n. 152/2006 per l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti ricalca quello previsto dall'art. 242 del medesimo decreto in relazione alle bonifiche dei siti contaminati, in quanto in entrambi i casi è previsto l'intervento sostitutivo della PA in danno dei responsabili, i quali dovranno rimborsare le somme occorse per la rimozione e i necessari interventi di ripristino ambientale sull'area inquinata.

Art. 258

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari



Art. 258 – *(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)*

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro²⁶¹.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [...]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.
- 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
- 5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

- ◆ 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 483 cod. pen.

(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
→ Reclusione fino a 2 anni!!!!

Art. 209

5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'art. 483 c.p. nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.

Sentenza n° 20856 del 29/09/2009 Corte di Cassazione Civile

- ◆ *Secondo l'interpretazione logica e teleologica dell'art. 19 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, la registrazione della quantità, natura, composizione e delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti deve avvenire nel momento in cui gli stessi sono prodotti, trasportati o detenuti, posto che una diversa esegesi, che ammetta che la registrazione possa avvenire in qualunque momento, frustrerebbe lo scopo di un monitoraggio continuo dei rifiuti, cui si ispira la citata norma. (Fattispecie relativa ad omessa tenuta del registro in relazione alla produzione di materiale di residuo del distillo, c.d. decalite).*

Sentenza n° 20618 del 24/09/2009 Corte di Cassazione Civile

- ◆ *In tema di disciplina dei rifiuti, l'obbligo imposto dall'art. 12 d.lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 190, D.Lgs. 152/2006) di tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti grava, per quanto riguarda le ASL, sull'organo gestorio di vertice, ma non anche sul responsabile di un singolo distretto sanitario, atteso che quest'ultimo, in mancanza di apposita delega, è sfornito del potere decisionale e di spesa propri del primo. (Fattispecie relativa ad omissione accertata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che, inserendo gli artt. 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies nel corpo originario del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ha diversamente disciplinato l'organizzazione e la distribuzione di competenze delle aziende sanitarie locali).*

Sentenza n° 20456 del 23/09/2009 Corte di Cassazione Civile

- ◆ *È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, co. 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede distinte sanzioni in relazione alle violazioni di omessa istituzione del registro di carico e scarico dei rifiuti e di detenzione di un registro, ancorché regolarmente compilato, in luogo diverso rispetto a quello legalmente previsto, atteso che - rientrando tanto l'individuazione delle condotte punibili che la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni nella discrezionalità del legislatore, censurabile nel giudizio di costituzionalità soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (v. Corte Cost., ord. n. 401 del 2005) - non sono ravvisabili nella specie, un siffatto contrasto, né la prospettata disparità di trattamento, in quanto la norma prevede una sanzione massima ed una minima, sì da consentire una graduazione della stessa in relazione alla gravità del fatto connesso.*

◆ **Cass. III Pen. 15482 del 14/04/2008, Milazzo**

L'art. 258, c. 4 del D.Lgs. 152/06, prescrive che chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, mentre si applica la sanzione penale di cui all'art. 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Interpretazione minoritaria...

Chi è il responsabile?

La sanzione di cui al quarto comma dell'art. 258 è irrogabile non soltanto a chi effettua il trasporto utilizzando un formulario contenente dati incompleti o inesatti, ma **anche al produttore** dei rifiuti medesimi.

(Cass civ 5.10.09, n. 21260; conf. Cass civ 6.11.06, n. 23621)

Sentenza n° 20862 del 29/09/2009 Corte di Cassazione Civile

- ◆ *Il produttore di rifiuti che siano avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, la quantità degli stessi nel formulario di accompagnamento e la relativa omissione comporta la violazione, punita con sanzione amministrativa, degli artt. 15 e 52 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora artt. 193 e 258 del D.Lgs. 152/2006), posto che, dall'interpretazione letterale del combinato disposto di dette norme, si desume che la responsabilità per la mancata presenza del formulario a corredo del trasporto dei rifiuti è attribuibile non solo al trasportatore ma anche al produttore dei medesimi, al quale compete la redazione e la sottoscrizione del documento di accompagnamento.*

Sentenza n° 20863 del 29/09/2009 Corte di Cassazione Civile

- ◆ *In tema di smaltimento di rifiuti speciali, la responsabilità per la mancata presenza del formulario a corredo del trasporto degli stessi ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 193, D.Lgs. 152/2006), può essere attribuita al detentore dei rifiuti ed al trasportatore, ma non può essere estesa, neppure in via sussidiaria, ex art. 6 della legge n. 689 del 1981, anche al proprietario del veicolo che lo abbia noleggiato al vettore, posto che l'anzidetto illecito, a carattere eminentemente "proprio", costituisce evento del tutto eccentrico rispetto alla ordinaria utilizzazione del bene preso a noleggio.*

Cass. II Civ. 21260 del 05/10/2009, Bonatti S.p.a. c. Arpa
Bolzano

Il D.M. 1° aprile 1998 n. 145 ha legittimamente, - in base alla delega conferita all'autorità amministrativa dall'art. 15 del D.Lgs. n. 22/1997- integrato l'elenco dei dati che devono risultare dal formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto e di cui all'art. 15 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (ora, art. 193, D.Lgs. 152/2006), prescrivendo, tra l'altro, anche l'indicazione degli **orari del trasporto**, utile ai fini di una completa “tracciabilità” del trasporto dei rifiuti.

Sentenza n° 771 del 11/01/2010 Corte di Cassazione Penale

- ◆ *In caso di trasporto rifiuti in assenza o in violazione degli obblighi di tenuta del formulario, all'applicazione della relativa sanzione di cui all'art. 258 co. 4, D.L.vo n. 152/2006, non può far seguito legittimamente anche un ordine di smaltimento dei medesimi rifiuti, poiché tale ordine costituisce statuizione non prevista dalla norma incriminatrice di cui all'art. 258 co. 4 D.L.vo 152/2006.*

Art. 259: traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259 (*il 12 luglio 2007 è entrato in vigore il Reg. CE n. 1013 del 14 giugno 2006*), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena **dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni**. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la **confisca** del mezzo di trasporto.

Cass. III Pen. 36063 del 17/09/2009, P.R. presso Trib. Brindisi in proc. Renna

- ◆ La **confisca** del mezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti, prevista dall'art. 259, co. 2 del D.Lgs. 152/06, può essere applicata solo con la sentenza di condanna o con quella di patteggiamento e non pure con il decreto penale di condanna, non solo per i reati relativi al traffico illecito di rifiuti di cui al co. 1 dello stesso articolo 259, ma **anche per quelli comunque connessi al trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258, co. 4**, per espresso rinvio operato a queste ultime disposizioni dal comma 2 dell'art. 259.

- ◆ Cass. III Pen. 42227 del 22/12/2006, Gironda
- ◆ In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo la entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in caso di condanna per il reato di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 256 del citato decreto n. 152, va disposta la confisca del mezzo di trasporto ex art. 259, comma secondo, stesso decreto.

Cass. III Pen. 6227 del 13/02/2009, Bologna

Si configura il reato di cui all'art. 259 del D.Lgs. 152/2006, allorquando le irregolarità riscontrate nella documentazione allegata ad una spedizione di rifiuti sono tali da determinare totale incertezza sulla individuazione dell'effettivo autore delle diverse fasi del trasporto.

Cass. III Pen. 4545 del 29/01/2008, P.G. Trib. Benevento in proc. Francesca ed altro

- ◆ L'art. 259, c. 2, del D.Lgs. 152/06 prevede che in esito a sentenza di condanna o di applicazione di pena patteggiata ex art. 444 c.p.p. per il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti previsto dall'art. 256, c. 1 dello stesso D.Lgs., il giudice disponga **obbligatoriamente** la confisca del mezzo di trasporto. Anche qualora non si versi in questo presupposto, la confisca del mezzo di trasporto usato per il reato rientra nelle ipotesi di confisca **facoltativa** prevista dal primo comma dell'art. 240 c.p: infatti, anche nel rito monitorio il giudice ha il dovere di disporre la confisca ogni volta che sia obbligatoria o ai sensi dell'art. 240, c. 2, c.p. o ai sensi delle leggi speciali.

Cass. III Pen. 18790 del 8/05/2008, Chiodi

- ◆ In materia di rifiuti, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati si desume inequivocabilmente dall'art. 259, c.1, c.p.p., laddove prevede che **il giudice debba determinare le modalità della custodia** e che l'art. 259 c.p.p., benché dettato in tema di sequestro probatorio, è indiscutibilmente applicabile anche al sequestro preventivo, in ragione del rinvio contenuto nell'art. 104 disp. att.

Cass. III Pen. 23081 del 10/06/2008, Centurione

- ◆ La confisca prevista dall'art. 53 D.Lgs. 22/97 (ora art. 259 D.Lgs. 152/06) non configura un'ipotesi di confisca obbligatoria, in quanto la norma prevede espressamente che solo “alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli artt. 51 e 52 comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”. La sentenza di condanna (ovvero la sentenza di patteggiamento, ad essa equiparata) costituisce, pertanto, il presupposto per l'applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale, con la conseguenza che non è possibile disporre la confisca, ove, sia intervenuta una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato.

Cass. III Pen. 46012 del 12/12/2008, Castellano

- ◆ In tema di gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 259, c. 2, D.Lgs. 152/06), incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua **buona fede**, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.

*Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 16564 del 23/04/2001
(Cc. 15/02/2001 n.00635)*

- ◆ In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto un **mezzo di trasporto appartenente all'Amministrazione comunale, non è applicabile l'istituto della confisca obbligatoria** previsto dall'art.53, comma 2, del D.Lgs n.22 del 1997 (che prevede e sanziona il "traffico illecito di rifiuti", avuto riguardo alla natura del bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale di cui fanno parte anche i beni destinati al pubblico servizio(art.826 cod. civ). Ne consegue l'incompatibilità di detta confisca obbligatoria con la destinazione pubblica del bene e la necessità di disporre la restituzione di quest'ultimo al Comune.

Cass. Pen., III, n. 23112 del 12/06/2012

In caso di sequestro di rifiuti provenienti dall'estero, è possibile che il carico sia dissequestrato previo rispetto delle eventuali prescrizioni imposte dall'autorità competente (nel caso di specie, bonifica del contenitore utilizzato per il trasporto e trasferimento dei rifiuti in altro container a mezzo di soggetto autorizzato). Ai fini della revoca delle suddette prescrizioni non può essere invocata dal trasportatore l'inconsapevolezza del carico trasportato in quanto l'assenza di una condotta colposa è il necessario presupposto per poter chiedere il dissequestro. Il medesimo trasportatore, inoltre, deve ritenersi "notificatore de facto" in quanto titolare di una posizione di garanzia relativamente alle operazioni effettuate sui rifiuti, pertanto egli è tenuto a sostenere le spese della ripresa o di smaltimento dei rifiuti sequestrati, salvo ovviamente il diritto di rivalsa nei confronti degli altri soggetti interessati.

Articolo: 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

- ◆ 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce **abusivamente ingenti** quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,
- ◆ 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
- ◆ 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
- ◆ 4. Il Giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

- ◆ **Cass. III Pen. 28685 del 4/05/2006, Buttone**
- ◆ Il delitto di traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 53 bis del D.Lgs. 22/97, introdotto dalla L. 93/01 (ed attualmente sostituito dall'art. 260 del D.Lgs. 152/06), riguarda qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche attraverso attività di intermediazione e commercio, che sia svolta in violazione delle disposizioni in materia, e non può ritenersi agganciato alla nozione di "gestione" di cui all'art. 6, comma primo, lett. d) del citato D.Lgs. n. 22 (sostituito dall'art. 183, lett. d), del D.Lgs. n. 152/06), né limitato ai casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni.

Cass. III Pen. 358 del 8/01/2008

Per la ricostruzione della fattispecie di cui all'art. 260 D.L.vo 152/06 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), la **nozione di ingente** quantitativo va riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'illegittimità derivi da mancanza di autorizzazione o da difformità alla stessa.

◆ **Cass. III Pen. 18351 del 7/05/2008, P.G presso Corte d'Appello di Napoli in proc. Generoso ed altri**

È configurabile il concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), differenziandosi le due fattispecie sia per le condotte contemplate che per i beni protetti, qualificandosi in particolare quest'ultimo come reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico, in quanto tale configurabile indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno, purché siano integrate le condotte previste dalla norma incriminatrice.

◆ **Cass. III Pen. 46029 del 12/12/2008, De Frenza**

Si configura la fattispecie criminosa di cui all'art. 260, D.Lgs. 152/2006 non solo nell'ipotesi di gestione di rifiuti clandestina, ma tutte le volte in cui la gestione possa considerarsi abusiva, quindi quando la stessa avvenga senza titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti in materia.

Sentenza n° 8299 del 3/03/2010 Corte di Cassazione Penale

- ◆ *L'avverbio “abusivamente”, di cui al primo comma dell'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 - che sanziona la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cede, riceve e trasporta e comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti -, si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento di rifiuti “pericolosi e non” analiticamente disciplinato dalla normativa.*

**Sentenza n° 46705 del 3/12/2009 Corte di Cassazione
Penale – Sez. III, Caserta**

- ◆ *Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. n. 152/2006) è reato abituale in quanto è integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie.*

Cass. III Pen. 4746 del 30/01/2008, Emiliano

- ◆ Anche se la **confisca del mezzo di trasporto** non viene espressamente prevista dall'art. 260 del D.Lgs. 152/06 perché il delitto di cui alla norma non presuppone necessariamente l'uso di un mezzo di trasporto, in quanto può essere compiuto anche mediante attività diverse dal trasporto di rifiuti, come ad esempio per mezzo di un'attività d'intermediazione o commercio, tuttavia, allorché esso viene commesso anche mediante il trasporto, la confisca del mezzo di trasporto diventa **obbligatoria**, perché tale misura di sicurezza è espressamente prevista dall'art. 259, il quale contiene un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di cui all'articolo 256, compresa quella del trasporto, senza operare alcuna distinzione in merito all'attività di gestione illecita per la quale i rifiuti sono trasportati. Da ciò discende che la confisca del mezzo va disposta, non solo nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all'articolo 256, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, **ma anche per le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto.**

Conf: Cass. III Pen.35879 del 19/09/2008, Fossati

Cass. Pen., Sez. III, n. 15630 del 20 aprile 2011

Va affermata la natura monosoggettiva e non plurisoggettiva della fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 260 del D.L.vo. Infatti per la configurabilità di tale reato non è affatto richiesta una pluralità di soggetti agenti come si deduce agevolmente dalla stessa terminologia adoperata dal legislatore nell'incipit della norma (“chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto (...) cede, riceve, trasporta, esporta etc.”): né tale affermazione muta con riferimento alla necessità di una pluralità di operazioni in continuità temporale tra loro afferendo tale circostanza ad un dato oggettivo della condotta.

Cass. Sez. III n. 26404 del 18 giugno 2013

Non rientra tra i presupposti del reato di cui all'art. art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 né il danno ambientale né la minaccia grave dello stesso danno atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma 4 dell'art. 260, secondo cui il giudice ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente, si riferisce alla sola eventualità in cui il danno o il pericolo si siano effettivamente verificati e non muta la natura del reato da reato di pericolo presunto a reato di danno


- ◆ 1. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
- ◆ 2. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.



(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)

1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'art. 8 bis della L. 689/1981 o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e **224-ter** del D. Lgs. 285 del 1992 e relative norme di attuazione.
3. **All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del mezzo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la revoca del fermo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.**
4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.”
5. **Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256.**

Responsabilità penali



Delega di funzioni

Condizioni oggettive

1. Dimensione
2. (articolazione)
3. Particolari
4. competenze
5. Certezza
6. Trasferimento poteri
7. Autonomia
8. decisionale
9. Capacità di spesa
10. Disposizioni
11. statutarie
12. Pubblicità
13. Onerosità

Condizioni soggettive

1. Capacità e idoneità
2. Divieto di ingerenza
3. Insussistenza di
4. richiesta di intervento
4. Non conoscenza di negligenza o inidoneità
5. Accettazione effettiva e volontaria

Dlvo 7 luglio 2011, n. 121

(vigente dal 16.8.11)

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

- ◆ Art.1: Modifiche al codice penale
- ◆ Art. 2: Modifiche al Dlvo 231/2001
- ◆ Art. 3: Modifiche al TUA
- ◆ Art. 4: Modifiche al Dlvo 205/10

NEWS!

- ◆ **DM 161/12 → Terre e rocce da scavo**
- ◆ **DM 22/13 → Combustibili solidi secondari**
- ◆ **DM 20.3.13 → SISTRI**
- ◆ **DPR 59/2013 → Autorizzazione Unica Ambientale**

Sistema autorizzatorio

◆ News: **AUA!!!**

DPR 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

(GU n.124 del 29-5-2013 - Suppl. Ordinario n. 42)

DEFINIZIONE

Per Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) s'intende il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) che sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale (art. 2).

Si applica alle piccole e medie imprese come definite dall'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 e agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di A.I.A.

***a) hanno meno di 250 occupati, e**

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro".

ALMENO UNO

Atti sostituiti

- 1. autorizzazione agli scarichi (D.L.vo 152/06, art. 124 ss.);**
- 2. comunicazione preventiva per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (D.L.vo 152/06, art. 112);**
- 3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (D.L.vo 152/06, art. 269);**
- 4. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga (D.L.vo 152/06, art. 272)[2];**
- 5. il nulla osta di cui all'art. 8, cc. 4 e 6, della L. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;**
- 6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.L.vo 99/92, art. 9);**
- 7. comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti (D.L.vo 152/06, artt. 215 e 216).**

Dubbi sul campo di applicazione soggettivo:

- 1. si applica anche alle non PMI purché non siano soggette ad AIA?**
- 2. si applica alle PMI anche se soggette ad AIA?**

Secondo il DL di derivazione (DL 5/12):

“Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152...”

Sono poi esclusi i progetti sottoposti a VIA

Autorità coinvolte

- **SUAP: soggetto che rilascia il provvedimento di AUA. Il SUAP è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva. Sostituisce tutte le p.a. comunque coinvolte nel procedimento**
- **Autorità competente: la Provincia competente per il rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA**
- **Soggetti competenti in materia ambientale: pubbliche amministrazioni ed enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA**

Silenzio della PA?

- ◆ D1 5/12 → L. 35/12 → art. 1
- ◆ D1 69/13 → decreto Fare → art. 28



In arrivo?

Legge delega ambientale

Recepimento Dir. VIA e IPPC

Decreto «Semplificazioni»

Legge comunitaria 2013

Nuovo CER

Riforma TUA

SISTRI ??????

www.tuttoambiente.it



stefano.maglia@tuttoambiente.it